



Istituto Comprensivo Statale

“Anna Baldino”

Barano D’Ischia Serrara Fontana

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d’Ischia (NA)

Tel. 081/990010–906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007

C.F.91006040637

Sito www.icsbarano.edu.it - Email naic839007@istruzione.it

CIG B998E7CB5A

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA




TRA

l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Baldino” – Barano d’Ischia - C.F.91006040637, -legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano , nella qualità di Dirigente Scolastico del medesimo Istituto e di Scuola capofila della Rete di scopo siglata con la DS Lucia Monti – SMS G.Scotti Ischia

E

La **IMS CONSUL SRL** con sede Legale in Via Paolo Riviero n.190 – Aversa (CE) – P.IVA 03354370615 e sede operativa in San Marcellino (CE) via Savona n°5 – Castel Volturno via G. Vasari n.12; rappresentato legalmente dott. Raffaele Sasso nato a San Marcellino il 18.12.1955 - Codice fiscale: SSSRFL55T18H978H, di seguito indicato come “Medico competente”

PREMESSO

-  che il combinato disposto di cui all’art. 40, c. 1, della legge 27 dicembre 1997, n° 449 e all’art. 43 c. 3 del D.I. 28 agosto 2018, n° 129 consente alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
-  che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.L. n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.lgs. n° 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
-  che la Dirigenza dell’Istituto scolastico in epigrafe ha la necessità di designare, in attuazione dell’art. 18, comma 1, lettera a) del D. Lgs 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., un Medico Competente

per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal qui citato decreto;

- che il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell'Istituzione Scolastica richiede l'opera di un esperto esterno quale Responsabile di tale Servizio al fine di integrare e qualificare l'azione di prevenzione e protezione;
- che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di Medico competente;
- che il dott. Sasso Raffaele, individuato come esperto dalla **IMS CONSUL SRL**, risulta in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n° 195 debitamente documentati, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il D.I. n° 129/2018 prevede la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 c.c.;
- che il D.Lgs n° 81/2008 prevede l'individuazione del Medico Competente, con particolare riferimento agli artt. 18 – 25 – 35 e 41;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico









L'Istituzione scolastica affida alla **IMS CONSUL SRL** con sede Legale in Via Paolo Riviero n.190 – Aversa (CE) – P.IVA 03354370615 e sede operativa in San Marcellino (CE) via Savona n°5 – Castel Volturno via G. Vasari n.12, **il servizio di sorveglianza sanitaria**, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall'esperto dott. Sasso Raffaele nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.


Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e, in generale, qualsiasi compito che il decreto citato pone a carico del medico competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008; quindi dovrà:


- a) **collaborare** nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-


fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008);

- b) **partecipare** alla riunione periodica, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 81/2008;
- c) **impegnarsi** ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del D. Lgs. 81/2008, ovvero:
 -  periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, rispetto a quanto stabilito in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Mc in fase di redazione del DVR;
 -  su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 -  alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- d) **impegnarsi**, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 -  idoneità;
 -  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 -  inidoneità temporanea;
 -  inidoneità permanente;
- e) **impegnarsi** ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità;
- f) **impegnarsi** affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008;
- g) **impegnarsi**, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:
 -  consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in possesso, nel

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d));

 consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in possesso, provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e);

 comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e all'RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i);

 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi, provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l);

h) **impegnarsi** all'assistenza al Dirigente Scolastico, in collaborazione con il RSPP, in caso di visita di controllo da parte degli organi di vigilanza o per eventuali contestazioni in materia di sicurezza del lavoro;

Il professionista deve provvedere ad organizzare la propria attività secondo il cronoprogramma definito con il Dirigente scolastico.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista dovrà garantire la presenza in orario di servizio degli uffici, fatto salvo quanto concordato con il Dirigente scolastico nel cronoprogramma per le attività da svolgere anche fuori ufficio.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o Incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Il Medico Competente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa, in relazione al compenso a lui corrisposto.

Il Medico Competente presterà il servizio di sorveglianza sanitaria presso la sede centrale dell'I.C.S. Anna Baldino sita in via Vittorio Emanuele III, 69, ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del contratto.

Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disguidi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità della prestazione.

Il Medico Competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l'Istituto.

Art. 3 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto al Medico Competente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino" di Barano d'Ischia.

L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 4 – Durata del contratto




Il presente contratto decorre dal 01.01.2026 e terminerà il **31.12.2028**.

Art. 5 – Compenso





L'importo contrattuale annuo lordo complessivo per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente è di € pari ad € 1.500 euro (millecinquecento\00) comprensivo delle ritenute a carico del professionista;

Il compenso comprende , oltre agli adempimenti già previsti e su menzionati quanto di seguito dettagliato:

Collaboratori scolastici

-  Visita medica specialistica : Es.Spirometrico con cadenza annuale
-  Es.Posturale annuale
-  ECG annuale

Personale Amministrativo

-  Visita medica specialistica con cadenza biennale
-  Es Posturale biennale
-  ECG alla prima visita
-  Visiotest biennale

Gli Esami ematochimici (Emocromo con fl,glicemia,got,gpt,ggt,creatininemia,) solo per collaboratori scolastici, se effettuati saranno pagati con affidamento separato e per un importo massimo di euro 500,00 onnicomprensive.

I suddetti importo s'intendono esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n° 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 del e s.m.i..

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto; pertanto al Medico Competente non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

L'Istituto Comprensivo Statale Anna Baldino di Barano d'Ischia, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal medico competente, provvederà al pagamento al termine di ciascun anno (dicembre), dietro presentazione di regolare fattura elettronica e dei documenti indispensabili per la liquidazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il dott. Sasso Raffaele provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Art. 6 – Modifiche dei termini contrattuali

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 7 – Patto di integrità

Entrambe le parti dichiarano che nel corso dell'incarico si uniformeranno al patto di integrità sottoscritto, che si allega al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 8 – Privacy

Entrambe le parti forniscono il proprio consenso per il trattamento dei dati; inoltre dichiarano e si danno reciprocamente atto, che in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal General Data Protection Regulation. A tal fine si precisa che la materia disciplinata è l'organizzazione e la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro di competenza del Committente, nonché il rapporto contrattuale per le prestazioni professionali prestate dal medico competente; la durata del trattamento è limitata al periodo di decorrenza del contratto di cui all'art. 4; i dati trattati sono anagrafici, identificativi e informative, giudiziari e sanitari della popolazione scolastica di competenza e del medico competente.

Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Comprensivo Statale Capofila "Anna Baldino", Responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Medico competente è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente incarico.

Art. 9 – Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità

Il Medico competente dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 10 – Dichiarazione di assunzione obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La IMS CONSUL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

La IMS CONSUL s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Registrazione

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Art. 12 – Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del dott. Sasso Raffaele

Letto, confermato e sottoscritto.

Per La IMS CONSUL
dott. Sasso Raffaele
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano
(Firmato digitalmente)